
Trust, possibile pagare l'imposta in entrata

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 17 AGOSTO 2024

L'alternativa tra la possibilità di tassazione immediata dell'apporto di patrimonio al trust e l'applicazione dell'imposta di donazione nel momento in cui il trustee effettua la distribuzione del patrimonio ai beneficiari è senz'altro la novità più interessante in questo ambito nel decreto sulle imposte indirette diverse dall'Iva approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 7 agosto. In sostanza, su opzione del contribuente, la tassazione potrà tornare "all'antico" e cioè si potrà scegliere di pagare l'imposta di donazione nel momento di dotazione del trust (senza aspettare quando il trustee distribuirà il patrimonio ai beneficiari). In origine (si parla del panorama giuridico posteriore al DI 262/2006), l'agenzia delle Entrate sposò la tesi dell'applicazione della tassazione nel momento in cui il trust veniva dotato di patrimonio e della neutralità del momento di uscita del patrimonio (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008). Questa posizione è stata progressivamente ribaltata dalla Cassazione, al fine giungendo a decidere (la svolta definitiva si ebbe con l'ordinanza 1131/2019 e con la sentenza 15453/2019) la neutralità, per qualsiasi tipo di trust, del momento di «entrata» di beni e diritti e la rilevanza del momento in cui i beneficiari effettivamente ottengono un incremento del loro personale patrimonio. Quest'ultimo orientamento è stato recepito nella circolare 34/2022 con la quale, però, l'Agenzia ha aggiunto una previsione di applicazione «in entrata» dell'imposta di donazione e, cioè, nel caso in cui «i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust». Pur restando il problema di capire se quest'ultima posizione sarà da intendere superata, vi è da rilevare che la riforma cambia nuovamente lo scenario: ferma la regola generale della neutralità «in entrata» e della tassazione «in uscita», viene introdotta la possibilità per il disponente (oppure per il trustee) di versare l'imposta di donazione in modo volontario al momento dell'apporto al trust (oppure all'apertura della successione), con il fine di consentire ai contribuenti una programmazione fiscale dotata del requisito della certezza. Al riguardo, viene previsto che, in caso di opzione per la tassazione «in entrata», se i beneficiari non sono individuati si applica l'aliquota più elevata (attualmente sarebbe l'8%) senza tener conto di alcuna franchigia. In sostanza, se si pagherà in entrata, non si dovrà più versare nulla in uscita e, quindi, diventeranno irrilevanti le vicende che il patrimonio del trust avrà durante la vigenza del lo stesso e pure diviene irrilevante il cambiamento di percussione fiscale che intervenga tra quando il trust è istituito e il momento in cui il trustee distribuisce il patrimonio. Se, ad esempio, quando si istituisce il trust, il patrimonio apportato vale 100mila euro e l'aliquota è il 6% senza franchigia, l'applicazione immediata della tassazione sterilizzerà l'eventualità che, al termine del trust, in ipotesi il patrimonio valga 1 milione di euro e l'aliquota sia al 20 per cento. Ovviamente, della tassazione anticipata profitta anche l'erario, che perfeziona un incasso in anticipo. Per evitare incertezze interpretative sugli effetti del pagamento anticipato, è espressamente sancito dalla bozza di riforma che l'imposta pagata dal disponente (o dal trustee in sede di dichiarazione di successione) deve considerarsi a titolo definitivo e che, d'altro canto, l'imposta versata "in entrata" non è richiedibile a rimborso, neanche nel caso in cui non si realizzi il trasferimento del patrimonio del trust a favore del beneficiario. La possibilità di opzione per il pagamento anticipato dell'imposta riguarda anche i trust già istituiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA